

Prot. 399/23I del 14.9.2023



***Procura Generale Della Repubblica presso la Corte d'Appello
Firenze***

L'Avvocato Generale

Ai Consigli dell'Ordine degli Avvocati del Distretto

All'Unione Distrettuale degli Ordini Forensi Toscani

Alla Camera Penale di Firenze

Al Coordinamento Distrettuale delle Camere Penali

Firenze, settembre 2023

Oggetto: Concordato in appello dopo la riforma Cartabia (D.lgs 150/2022). Orientamenti della Procura Generale

Nei mesi scorsi si è aperto un acceso dibattito dottrinario, che si è riverberato nelle aule di giustizia, circa la immediata applicazione ai processi pendenti del nuovo art. 599 bis c.p.p. in materia di concordato in appello. In particolare ci si è chiesti se il concordato, ai sensi del primo comma di detta norma, debba intervenire ed essere presentato nelle forme di cui all'art. 589 c.p.p. nel termine previsto a pena di decadenza di quindici giorni prima dell'udienza, ovvero se le modifiche apportate all'art. 599 bis c.p.p. si applicheranno a tutti quei giudizi di appello introdotti con atto di impugnazione presentato dopo il 30.6.2023 ai sensi dell'art. 94 comma 2 come modificato dal D.L. 162/2022 convertito con modifiche in L. 199/2022.

Tale seconda tesi è stata sostenuta dai primi interventi dottrinari sul punto (ad esempio Giuseppe Biondi, *Giurisprudenza Penale web 2023.1 Il giudizio di appello penale dopo la "riforma Cartabia" (e dopo il d.l. n. 162/2022 convertito, con modifiche, dalla Legge 30 dicembre 2022, n. 199): appendice di aggiornamento - Giurisprudenza penale*); Carlo Citterio, *Giustizia Insieme on line 13 .01.2023 Gli approfondimenti sulla riforma Cartabia - 3. Pensieri sparsi sul nuovo giudizio penale*



di appello (ex d.lgs. 150/2022) - www.giustiziainsieme.it). Secondo quest'ultimo autore, in particolare, la nuova disciplina dell'art. 599 bis c.p.p. non potrebbe ritenersi entrata in vigore in quanto si tratterebbe di scelta irrazionale. Invero sarebbe irrazionale *“associare il termine di quindici giorni dall'udienza per la presentazione dell'accordo di concordato al cartolare emergenziale, sganciandolo però dall'articolata disciplina del passaggio alla trattazione orale, non prevista dalle norme emergenziali ...* Oltretutto, nel già originario silenzio della disciplina emergenziale sulla gestione del 599-bis, si finirebbe per inventare *“un termine gravoso rispetto alla situazione precedente che di fatto consentiva di proporre il concordato fino al giorno prima dell'udienza o ai cinque giorni previsti per il deposito delle conclusioni delle parti private: termine che, invece, ha piena coerenza nel nuovo, e solo nel nuovo, sistema, dove tutti concludono entro i quindici giorni prima dell'udienza, perché hanno avuto notizia del processo almeno 25 giorni prima.* Concludendo nei termini seguenti *“Immediata applicazione delle abrogazioni (tra cui quelle importanti del 599-bis.2, 582.2, 583) e delle norme introdotte o modificate dall'art. 33 (tra cui il rinvio al giudice civile degli appelli di sola parte civile o sulle sole statuizioni civili, ex art. 573). Prosecuzione del cartolare emergenziale nei termini finora applicati per tutti i procedimenti nel quale il primo atto di appello sia stato depositato prima del 30/06/2023. Primi decreti di citazione, e processi, con il nuovo cartolare ordinario per i procedimenti in cui il primo atto di appello sia stato depositato dal 01/07/2023”.*

Tali autorevoli conclusioni, a parere di questo Ufficio, non possono essere totalmente condivise, in particolare nella parte in cui ipotizzano una sorta di ultra vigenza del “vecchio” art. 599 bis c.p.p. In primo luogo, le stesse non tengono adeguatamente conto del dato testuale emergente a seguito dell'entrata in vigore della L. 199/2022. L'art. 94 comma 2 del d.lgs. 150/2022, dopo le modifiche apportate con il D.L. 162/2022 non fa più riferimento all'art. 599 bis. c.p.p. né alle altre norme che regolano il giudizio di appello, la cui entrata in vigore era stata originariamente differita al 31.12.2022, ma alla sola legislazione emergenziale “Covid” relativa all'udienza cartolare, senza alcun richiamo alla disciplina codicistica. Espunto ogni riferimento alla riforma “Cartabia”, il dato normativo appare chiaro e non equivoco: è la sola disciplina “cartolare emergenziale” ad essere prorogata a scapito del solo art. 598 bis c.p.p. che disciplina il nuovo rito cartolare.

Anche la giurisprudenza di legittimità formatasi nel vigore della precedente reintroduzione dell'art. 599 bis c.p.p. citata dagli autori non fa che confermare l'interpretazione testuale. Trattandosi di norma processuale, in assenza di norma transitoria (e la norma transitoria che riguardava l'art. 599 bis nuovo testo - art. 94 comma 2 d.lgs 150/2022 - come abbiamo visto è stata abrogata in sede di conversione del D.L. 162/2022), trova applicazione il principio del *tempus regit actum* con conseguente immediata applicazione del “nuovo” 599 bis c.p.p.

In breve, il legislatore aveva già tenuto in debito conto la necessità di differire (solo per due mesi) l'entrata in vigore delle norme sul giudizio in appello. Tali ragioni sono state, per così dire, assorbite nel generale differimento al 30.12.2023 contenuto nell'art. 99 bis d.lgs 150/2022 ed è stato quindi ritenuto inutile un ulteriore differimento. In altre parole, si è voluto solo differire esplicitamente il passaggio dal vecchio al nuovo rito “cartolare” rispetto ai processi d'appello già in corso, sia pure con una disciplina che introduce conseguenze queste sì irrazionali e dirompenti, come notato da Citterio, essendosi fatto riferimento ad un termine – appelli proposti entro il 30 giugno 2023 (termine poi prorogato al 15 gennaio 2024 dall'art. 17 D.L. 22 giugno 2023 n. 75 – che imporrà la prosecuzione del rito emergenziale, peraltro in parallelo con il nuovo rito, per anni e la cui data finale, atteso il numero di processi pendenti in appello, appare ignota e non prevedibile).

In secondo luogo, non pare si traggano le dovute conseguenze dall'affermazione (sempre Citterio) della immediata entrata in vigore delle abrogazioni ai sensi dell'art. 98 d.lgs Cartabia. Infatti, tra le abrogazioni previste da detta norma vi è anche quella dell'art. 602 comma 1 bis c.p.p. che consentiva alle parti di proporre il concordato ai sensi dell'art. 599 bis c.p.p. nel dibattimento. Ne consegue che ad oggi non è più possibile per le parti concordare in dibattimento; al più, laddove si aderisca alla interpretazione della ultravigenza della norma abrogata, almeno cinque giorni prima del dibattimento.

A meno di non dover paradossalmente ritenere che in questo caso ci si trovi di fronte, per così dire, ad un "doppio binario" nelle abrogazioni pur in assenza di disposizioni transitorie (ossia ad esempio l'art. 599 bis comma 2 dovrebbe ritenersi abrogato consentendo di concordare anche per reati prima oggettivamente esclusi, mentre l'art. 602 comma 1 bis non dovrebbe ritenersi abrogato, permanendo la possibilità di concordato dibattimentale). Tale ultima conclusione, oltre che irragionevole, stride evidentemente con il favore verso l'istituto dopo la riforma Cartabia, favore desumibile sia dalla esclusione dei reati ostativi al concordato, sia dalla introduzione dell'udienza partecipata a seguito del rigetto della richiesta di concordato con possibilità di riproporla in tale sede. Tra l'altro, tale scelta contrasterebbe con quelle esigenze di carattere organizzativo che hanno indotto il legislatore ad introdurre un termine di decadenza per la richiesta di concordato al fine evidente di facilitare la formazione dei ruoli di udienza e di udienze "tematiche".

Quanto alla obiezione relativa alla brevità, per vero solo teorica, del termine per proporre la richiesta, ossia soli cinque giorni dalla notifica del DCG, si rileva come in primo luogo tale termine sia sicuramente breve, ma non certo irragionevole o impossibile da rispettare, in secondo luogo si tratta di un termine puramente teorico avvenendo di norma che il DCG venga notificato con ampio margine di anticipo rispetto all'udienza e che, comunque, sussistono ampi rimedi alla decorrenza del termine nelle ipotesi di caso fortuito o forza maggiore (art. 175 c.p.p.).

Inoltre, il termine breve di 20 giorni anteriormente all'udienza per la notifica del decreto di citazione a giudizio è conseguenza della scelta, a parere di questo ufficio non condivisibile, di non ritenere applicabile il nuovo termine di quaranta giorni previsto dall'art. 601 comma 5 c.p.p. Se invece si ritenesse, come si sostiene in queste note, l'immediata entrata in vigore di detta norma la questione perderebbe di rilievo consentendo il più ampio dispiegamento delle facoltà riconosciute alle parti nel giudizio d'appello. Non ci si può dolere della brevità del termine, se tale brevità consegue solo ad una lettura interpretativa avversa al dato testuale.

Tra l'altro l'interpretazione proposta (decreto di citazione a giudizio con termini più ampi e rispondenti al nuovo 601 c.p.p.) avrebbe il vantaggio di fornire maggiori garanzie per l'imputato e non si esporrebbe ad eventuali questioni di nullità per mancato rispetto del termine per comparire (termine che qualora non rispettato potrebbe essere riconosciuto prima dell'apertura del dibattimento).

In conclusione: immediata entrata in vigore a) di tutte le abrogazioni disposte dall'art. 98 e b) delle norme relative al giudizio di appello che non sono state espressamente rinviate dall'art. 94 comma 2 d.lgs. 150/2022 come introdotto dall'art. 5 duodecies del 162/2022 convertito con modifiche il L. 199/2022; c) per gli appelli proposti successivamente al 30.06.2023 (termine prorogato al 15 gennaio 2024 dall'art. 17 D.L. 22 giugno 2023 n. 75) abbandono del "cartolare emergenziale" ed entrata in vigore anche dell'art. 698 bis c.p.p.

Con l'ulteriore precisazione che le richieste di concordato trattate relativamente ad appelli proposti entro il 30.06.2023 (termine prorogato al 5 gennaio 2024 dall'art. 17 D.L. 22 giugno 2023 n. 75) dovranno essere accompagnate dalla richiesta di trattazione orale al fine di consentire la

prosecuzione del giudizio partecipato ai sensi del comma 3 bis dell'art. 599 bis qualora la Corte non accolga il concordato.



Consapevoli come queste prime conclusioni siano opinabili e provvisorie, anche in attesa del consolidarsi di chiari orientamenti da parte della giurisprudenza di merito e di legittimità, si comunica che questo Ufficio, in conformità al disposto del nuovo art. 599 bis c.p.p. non presterà il consenso a richieste di concordato presentate oltre il termine di decadenza di quindici giorni prima dell'udienza. Le richieste di concordato andranno tempestivamente avanzate alla Procura Generale, (almeno cinque giorni lavorativi precedenti il termine di quindici giorni più volte richiamato, anche previa interlocuzione orale con il sostituto procuratore d'udienza). Le stesse dovranno essere accompagnate da richiesta di trattazione orale del processo ai sensi dell'art. 23 bis comma 4 D.L. 137/2020 convertito con modifiche nella L. 176/2020.

Quanto alle modalità di deposito si richiama il contenuto dell'ordine di servizio emanato dal Responsabile del Settore Penale di questo Ufficio segnalando comunque che il D.M. del 18.07.2023 ha rinviato l'efficacia del precedente D.M. 4.07.2023 "al quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione dei regolamenti di cui ai commi 1 e 3 dell'art. 87 del decreto legislativo 10 ottobre 2022 n. 150", consentendo medio tempore il ricorso al PDP in via sperimentale quale strumento di ricezione dei depositi unitamente alla PEC ed al deposito con modalità cartacee (come ulteriormente confermato nella nota del Ministero della Giustizia del 25.07.2023).

L'occasione mi è gradita anche per invitare le SS.LL. ad aprire, nelle forme che riterranno più opportune, una interlocuzione con questo Ufficio, per approfondire questo ed altri temi di rilievo della riforma Cartabia (a solo titolo di esempio: esempio udienze tematiche, udienze di prescrizione per elenchi, applicazione di pene sostitutive in appello con fissazione di apposita udienza ex art. 545 bis c.p.p. ecc.), anche al fine di proporre al sig. Presidente della Corte di Appello l'adozione di nuovi modelli organizzativi delle udienze che potrebbero trovare sistemazione in un nuovo protocollo che aggiorni il vigente "*Protocollo di nuova organizzazione delle udienze penali in Corte d'Appello*" del 24 luglio 2017 in vigore dal 1° settembre 2017 che, in ragione delle profonde novità intervenute, appare ormai datato.

Rimango a vostra disposizione e porgo
Distinti Saluti

L'Avvocato Generale
Fabio Origlio



ORIGLIO FABIO
MINISTERO
DELLA
GIUSTIZIA
14.09.2023
13:09:29
GMT+00:00